

IL DIRITTO ALLO STUDIO E IL PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI BAMBINI CON DISABILITÀ

“Non ho paura di chi discrimina, ma di chi rimane in silenzio.”

Rinaldo Sidoli

Stimolate da alcune richieste pervenute alla casella infolegali@sportrealeyes.it, vogliamo soffermarci su alcuni aspetti relativi al diritto allo studio.

“Occorre premettere che il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti delle persone con disabilità, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità” (ciò viene testualmente sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza a Sezioni Unite del 25/11/2014 n. 25011).

Non a caso, il diritto all’istruzione dei soggetti con disabilità è oggetto di specifica tutela, sia da parte dell’ordinamento internazionale (cfr. art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13 dicembre 2006, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 3 marzo 2009, n. 18) sia da parte di quello europeo (cfr. art. 2 del Trattato sull’Unione Europea, artt. 9 e 10 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione, artt. 14, 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) ed interno (artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., art. 12 della Legge 104/92 e art. 2 della Legge 67/2006).

Tali disposizioni tendono a promuovere la piena attuazione del **principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.**

Vanno, innanzitutto, distinte due possibili forme di violazione di tale parità: la discriminazione diretta che ricorre quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona senza disabilità in situazione analoga; la discriminazione indiretta che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità è, dunque, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l’attivarsi della Pubblica Amministrazione. Spetta a quest’ultima il compito di determinare le modalità concrete attraverso le quali perseguire l’integrazione, anche alla luce delle risorse disponibili.

Tra le norme finalizzate alla promozione dell’autonomia e dell’integrazione e dell’inserimento dello studente con disabilità, l’art. 13, comma 3 della Legge n. 104/92 prevede attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati, una figura che è chiamata a compiere la sua attività, non

rapportandosi isolatamente con l'alunno disabile, ma a favorirne l'integrazione con l'intera classe, in collaborazione con l'insegnante curricolare. Il quadro normativo è stato successivamente integrato dal D.L. 31 maggio 2000, n. 78, art. 10, comma 5 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), con la previsione che i soggetti chiamati a formulare il piano educativo individualizzato elaborino anche *“proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno con disabilità richieste dal piano educativo individualizzato”*.

Pertanto, una volta che il piano educativo individualizzato abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'Amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale limitativo e correttivo ed ha il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato.

L'omissione o le insufficienze nell'apprestamento da parte dell'Amministrazione scolastica di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del soggetto con disabilità all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate.

Si precisa, infine, che tali principi sono applicabili anche alla scuola dell'infanzia.

Sovente, tuttavia, le Amministrazioni scolastiche non sono collaborative o addirittura maldisposte a dare attuazione ai principi sopra illustrati.

Il nostro invito è dunque quello, lungi dal rimanere in silenzio, di rivendicare con fermezza i diritti previsti dal nostro Ordinamento Giuridico.

Gallarate, 19 Ottobre 2020.

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini